



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili*

CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO
SEZIONE TECNICA

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Palermo:

VISTA: la nota prot. n. 199 in data 20 gennaio 2022 con la quale l'Assessorato della Regione Sicilia dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Soprintendenza del Mare, ha chiesto l'emissione di apposita Ordinanza per l'interdizione di una zona di mare a tutela di un relitto di epoca romana, d'interesse storico/culturale, giacente nei fondali adiacenti l'isolotto di Isola delle Femmine;

VISTO: il Decreto del 12 luglio 1989 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale N° 175 del 28.07.1989) emanato di concerto tra il soppresso Ministero della Marina Mercantile ed il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, recante "Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il protocollo d'intesa siglato in data 20 luglio 2007 tra la Soprintendenza del Mare ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTI: gli articoli 17 e 30 del codice della navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

CONSIDERATA: la necessità di prevenire e/o reprimere illeciti depauperamenti e danneggiamenti del locale contesto culturale, mantenendo i divieti di immersioni subacquee e di qualunque attività che potrebbe recare potenziale nocumento ai reperti ivi ubicati e, pertanto, tutelare i beni storico/culturali sommersi siciliani:

RENDE NOTO

nel fondale marino prospiciente l'isolotto di Isola delle Femmine, e più precisamente all'interno dell'area poligonale, evidenziata nello stralcio di carta nautica che fa parte integrante alla presente ordinanza, delimitata dai seguenti punti di coordinate geografiche (Datum: WGS 84):

P1) Lat. 38°12'49.29" N – Long. 013°12'34.57" E;

P2) Lat. 38°12'47.54" N – Long. 013°12'54.89" E;

P3) Lat. 38°12'30.44" N – Long. 013°12'51.97" E;

P4) Lat. 38°12'31.83" N – Long. 013°12'32.16" E;

è adagiato un relitto navale di epoca romana di interesse storico/culturale.

ORDINA

ART. 1

Nella predetta zona di mare sono interdetti l'ancoraggio, la pesca sia professionale che sportiva, in ogni sua forma e con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea, le immersioni subacquee di qualunque tipo e ogni attività che possa comportare il danneggiamento del relitto e/o l'asportazione di sue parti.

Eventuali immersioni nel sito, anche quelle organizzate dai locali centri di immersione regolarmente iscritti nel Registro di cui all'art. 68 del codice della navigazione tenuto da questa Capitaneria di Porto, potranno essere eseguite previo N.O. della Soprintendenza del Mare.

ART. 2

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato, ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/05 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.palermo.guardiacostiera.it, nonché opportuna diffusione agli interessati.

**IL COMANDANTE in s.v.
CV (CP) Raffaele MACAUDÀ**

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82

